



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Macerata in composizione monocratica, nella persona del Giudice Corrado Ascoli, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, visti i documenti e le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 100424 del Ruolo Generale degli Affari Civili dell'anno 2007 proposta

da

... in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, in forza di procura a margine dell'atto di citazione dagli Avv. ti Emanuele Argento e Adolfo Pesaresi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Sandro Giustozzi in Corridonia, Via Lotto s.n.c.

- Attrice -

contro

... in persona del procuratore, rappresentata e difesa in forza di procura apposta a margine della comparsa di costituzione e risposta dall'... ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'...

- Convenuta -

Oggetto: contratti bancari - nullità - anatocismo - commissione di massimo scoperto - usura - ripetizione - risarcimento.

Conclusioni delle parti:

N. 561/14 SENT.
N. 7161 CRON.
N. 1178 REP.
N. 100424/07

per l'attrice: come da foglio allegato all'udienza di precisazione delle conclusioni celebrata il 6 febbraio 2014;

per la convenuta: come da comparsa di costituzione e risposta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La parte attrice allega: - di aver intrattenuto a partire dall'ottobre 1995 rapporti commerciali con la

e precisamente: il rapporto di conto corrente ordinario n. negli anni successivi, a partire da venivano appoggiati ulteriori rapporti (il conto SBF n. il conto anticipi n. conto anticipi n. e il conto anticipi n.

che all'interno del contratto non erano determinati i tassi di interesse dovuti e che erano stati applicati oneri non pattuiti a titolo di commissione di massimo scoperto e di altre competenze, con applicazione della capitalizzazione degli interessi dovuti dal cliente su base trimestrale e violazione della legge sull'usura. Sulla scorta di tali premesse l'attrice formula domanda di ripetizione, con correlata domanda per il risarcimento del danno (qualificato da inadempimento) ex art. 1224 c.c. e rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro, illegittimamente trattenuto dalla convenuta, da reinvestire nell'attività imprenditoriale svolta dalla società attrice: oltre al danno da svalutazione.

La convenuta resiste eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza e la prescrizione parziale del diritto, decorrente da ogni chiusura contabile annuale del conto, ovvero da ogni singola operazione.

Nel merito deduce che le condizioni di contratto erano state invece specifica-

mente pattuite nell'allegato al contratto recante le condizioni generali applicate per tutti i conti correnti liberi (cioè ordinari) quale è quello concluso con l'attrice nell'ottobre 1995, condizioni a quest'ultima sottoposte e specificamente sottoscritte. Eccepisce l'inammissibilità dell'azione di ripetizione, trattandosi di adempimento di obbligazione naturale; che il fenomeno anatocistico è legittimo; che in ogni caso a far data dal 1° luglio 2000 la capitalizzazione trimestrale bilaterale degli interessi deve ritenersi legittima ex art. 120 TUB e che comunque per il periodo antecedente dovrebbe applicarsi la capitalizzazione annuale degli interessi attivi, in conformità a quanto operato in favore del cliente per quelli passivi; che il tasso soglia non è mai stato superato per tutto l'arco del rapporto; che la commissione di massimo scoperto era stata contrattualmente pattuita; che nessun danno era ridonato alla società attrice, che anzi aveva potuto continuare ad operare esclusivamente grazie al sostegno degli istituti di credito.

La domanda attorea è fondata, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

L'eccezione di nullità dell'atto di citazione

È destituita di fondamento, per le ragioni già espresse nell'ordinanza 20.5.2008 con le seguenti ulteriori precisazioni: l'art. 164, comma IV c.p.c. commina la nullità della citazione in cui sia omissivo o sia assolutamente incerta la determinazione dell'oggetto della domanda, nel caso di specie manifestamente indicato (cfr. atto di citazione, prima memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., consulenza tecnica di parte e lettera raccomandata entrambe allegata all'atto di citazione); la citazione è altresì nulla se manchi (non anche se sia afflitta da incertezza assoluta) l'esposizione dei fatti costi-

tuenti le ragioni della domanda. Anche tale requisito sussiste, con riguardo a tutti i profili dell'azione

L'eccezione di prescrizione

Infondata anch'essa. La giurisprudenza dominante afferma infatti che il termine di decorrenza della prescrizione va individuato nel momento in cui il contratto bancario in conto corrente viene risolto. Ed è stata confermata dalla nota sentenza delle Sezioni Unite del dicembre 2010, pur con la precisazione in ordine alla distinzione delle rimesse solutorie e ripristinatorie, distinzione puntualmente applicata dal CTU incaricato. Tale impostazione è condivisa dal giudicante, atteso che non può essere accolta l'invocata applicazione delle norme e dei principi di fondo che presiedono al contratto di conto corrente disciplinato dagli artt. 1823 ss c.c., sia perché quest'ultimo rappresenta uno specifico negozio giuridico e non una modalità operativa di gestione del contratto di deposito o di apertura di credito, sia perché l'art. 1857 richiama soltanto e nominativamente gli artt. 1826, 1829 e 1832 c.c., escludendo pertanto l'operatività degli artt. 1823 e 1831 c.c. Il rapporto (di deposito, di apertura di credito ecc.) è evidentemente unitario e l'azione di ripetizione di indebito si prescrive decorsi dieci anni dalla cessazione dello stesso, *id est* successivamente allo scioglimento del contratto. Non rileva in contrario il rilievo che il contratto preveda che "i rapporti di dare ed avere vengono chiusi contabilmente, in via normale, a fine dicembre di ogni anno", poiché all'evidenza la chiusura cui si riferisce l'articolato pattizio è meramente contabile e non determina, differentemente da quanto accade nel contratto di conto corrente, un rinnovo del contratto (cfr. art. 1823, II comma, c.c., non richiamato dall'art.

1857 c.c.).

Va soggiunto sotto diverso profilo che se si conferisse autonomia ad ogni singola rimessa e ad ogni addebito in conto corrente, individuando in ciascuna delle operazioni un pagamento e non il momento attuativo di un rapporto unitario, si dovrebbe concludere che la capitalizzazione degli interessi non è proprio configurabile sui conti correnti c.d. mossi (ovvero sui conti che presentano movimenti dal lato attivo e dal lato passivo in modo tale che agli scoperti si accompagnino rimesse che eguagliano o superino la misura degli interessi maturati nel periodo di riferimento), considerato che, in virtù del principio di imputazione del pagamento prima agli interessi e poi al capitale espresso dall'art. 1194 c.c., al termine del periodo non esisterebbero per definizione interessi da capitalizzare. Ma tale obiezione è superata proprio sul rilievo che le singole operazioni di prelievo e versamento non danno luogo ad autonomi rapporti di credito e di debito reciproci tra cliente e banca, ma rappresentano l'esecuzione di un unico negozio da cui deriva, al momento del suo scioglimento, il credito o il debito a saldo della banca. Le rimesse sul conto non si possono considerare, salvo quelle, residuali, a natura effettivamente solutoria, pagamenti, trattandosi semplicemente di annotazioni (cioè di registrazioni contabili); la rimessa non ha la funzione di estinguere l'obbligazione debitoria, ma nell'ambito del rapporto di conto corrente di corrispondenza ha l'effetto del tutto diverso di modificare la quantità di moneta di cui il correntista può, ex art. 1852 c.c., disporre in qualsiasi momento: senza omettere di considerare sotto ulteriore prospettiva che gli interessi nelle obbligazioni pecuniarie, quale quella in oggetto, si determinano su crediti liquidi ed esigibili

di somme di denaro (art. 1282 c.c.), l'estratto conto si intende approvato se non contestato (art. 1832 richiamato dall'art. 1857 c.c.) ed è quindi da tale data che sono computabili gli interessi sul debito esistente. (V. Cass. Civ. 10127/2005; Tribunale di Salerno, sez. I, GU Scarpa, 1° giugno 2009).

Soluti retentio. Irrilevanza ed infondatezza.

L'eccezione sollevata dalla convenuta risulta irrilevante, attenendo al profilo specifico dell'asserita mancata o invalida pattuizione della misura degli interessi (cui peraltro fanno riferimento le sentenze da questa citate), poiché il Tribunale, come si dirà *infra*, ritiene per contro valida e determinata la pattuizione degli interessi. Se l'eccezione, peraltro, dovesse intendersi estesa anche al diverso profilo dell'applicazione del meccanismo anatocistico trimestrale unilaterale in danno al correntista, essa sarebbe manifestamente infondata, discendendo detta pratica da un'imposizione unilaterale del contraente forte nei confronti dei clienti (per la stessa ragione si esclude in riferimento a detta pratica la sussistenza di un uso normativo).

Eccezione di mancata pattuizione del tasso di interesse -- infondatezza


Allegati al contratto risultano quattro fogli (con intestazione "Conto Corrente Libero" e numerazione progressiva: pag. 1/4, pag. 2/4, pag. 3/4, pag. 4/4), il primo dei quali, che riporta specificamente le condizioni riferite alla misura dei tassi di interessi debitori, interessi di mora, commissione di massimo scoperto, rimborso spese istruttoria, spese tenuta conto, reca il timbro della società attrice e la firma, non disconosciuta, del suo legale rappresentante.

La parte attrice, oltre a non disconoscere la sottoscrizione, non ha mai dedotto o eccepito (né tanto meno provato) che dette pattuizioni si riferissero in ipote-

si a rapporti diversi rispetto a quello di conto corrente ordinario menzionato in premessa. Tuttavia il CTU, assumendo le funzioni del giudice, opina che non vi sarebbero appaganti elementi per ritenere con certezza che detta pattuizione si riferisca al contratto in oggetto, poiché non si rinvengono richiami al numero di conto e perché le pagine 3 e 4 recano in calce la stampigliatura "28 febbraio 1995" e che dunque non sarebbe da escludere che detta pattuizione si riferisca ad un contratto antecedente.

Tale valutazione non può essere condivisa.

Innanzitutto si osserva che è la stessa attrice ad affermare (e il dato è assolutamente pacifico) che i rapporti tra essa e la banca ebbero inizio proprio con il contratto in conto corrente dell'ottobre 1995 e non prima, talché è con certezza da escludere che detta pattuizione possa riferirsi a (inesistenti) rapporti precedenti. E peraltro sarebbe stato specifico onere allegatorio e probatorio della stessa attrice eccepire che la ridetta pattuizione era riferita a diverso antecedente rapporto. In secondo luogo il CTU male interpreta la presenza della data stampigliata, essendo evidente che, trattandosi di modulo recante le condizioni applicate dalla banca a tutti i rapporti di conto corrente libero che accedeva ai singoli contratti conclusi con i clienti, detta data indica il momento di creazione del modulo, destinato periodicamente ad essere sostituito dai successivi in una con la modifica dei tassi e delle condizioni applicabili ai nuovi contratti. In terzo luogo il CTU dà per postulato che la ridetta data, stampigliata solo sulle pagg. 3 e 4, afferisca anche alla pag. 1, l'unica sottoscritta dalla parte attrice. Tale presunzione è paralogistica: ed invero, non vi è prova che alla parte attrice siano stati sottoposti tutti e quattro i fogli, come



del resto emerge dalla davvero singolare circostanza che la sottoscrizione venga apposta sulla pag. 1 invece che alla fine del documento, in calce all'ultima pagina, ovvero comunque su tutte le pagine. In mancanza di sottoscrizione deve ritenersi, anche in ragione del requisito di forma scritta a pena di nullità, che solo la prima pagina possa accedere al contratto ed essere sua parte integrante, con la conseguente esclusione di tutti gli oneri indicati alla pag. 4 (escluse infatti anche nella CTU) e la correlata irrilevanza della data stampigliata alle pagg. 3 e 4.

Illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi

La capitalizzazione trimestrale unilaterale degli interessi è illegittima fino al 30.6.2000, come statuito da unanime orientamento giurisprudenziale successivamente alle note sentenze della Corte di Cassazione della primavera del 1999 (nn. 2374, 3096, 3845), confermato dalle Sezioni Unite del supremo consesso con la sentenza n. 21095/2004, cui si rimanda anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118, 1 comma, disp. att. c.p.c. Successivamente a tale data la capitalizzazione trimestrale bilaterale degli interessi è legittima in virtù del novellato art. 120 TUB, della conforme delibera del CICR e, nel caso di specie, della pubblicazione da parte della Banca convenuta sulla GU n. 153 del 3 luglio 2000 (la normativa ha superato anche il vaglio di costituzionalità: cfr. Corte Costituzionale, 12.10.2007 n. 341).

Una capitalizzazione trimestrale delle "competenze" applicata al di fuori sia delle condizioni imperative di cui all'art. 1283 c.c e sia di quelle altrettanto imperative di cui all'art. 120 TUB/ 2 e 7 delibera CICR del 9.2.2000 non può che - quindi- essere dichiarata illegittima.

Né una tale declaratoria di illegittimità è inibita dalla mancata contestazione da parte del correntista degli estratti conto in pendenza di rapporto: infatti è noto che la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto trasmesso da una banca al cliente rende inoppugnabili gli addebiti soltanto sotto il profilo meramente contabile, ma non sotto i profili della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano: in tal caso, infatti, l'impugnabilità investe direttamente il titolo ed è regolata dalle norme generali sui contratti (cfr. Cass. N. 12507/1999; Cass. N. 1978/1996; Trib. Genova sent. 5.5.2002; C.App. Lecce n. 598/2001).

Pur avendo questo Tribunale aderito in passato all'orientamento che sostituiva alla capitalizzazione trimestrale quella annuale degli interessi a debito, secondo quanto applicato al cliente per gli interessi a credito (V. Tribunale di Macerata, Sezione Distaccata di Civitanova Marche, n.354 del 10 novembre 2010), si ritiene per esigenze di deflazione del contenzioso e di ragionevole prevedibilità delle decisioni giudiziarie di fare applicazione dell'orientamento espresso dalla corte della nomofilachia nel supremo consesso con il noto arresto 24418/2010 ed escludere così qualunque capitalizzazione, con contestuale applicazione altresì della prescrizione con decorrenza dalle singole operazioni per le sole rimesse di natura solutoria. Entrambe dette linee applicative sono state seguite nell'ultima integrazione peritale.

La CTU si sottrae alle critiche che in riferimento alle modalità applicative per il calcolo dell'anatocismo vengono rivolte da parte convenuta, per le ragioni puntualmente espresse sia nella prima perizia, sia alle pagg. 3, 4 e 5 dell'integrazione depositata in data 7.12.2013, in replica alle osservazioni

svolte dal consulente della banca, cui la parte convenuta non oppone ulteriori considerazioni critiche negli atti successivi, se non la mera riproposizione delle obiezioni precedenti (e comunque, eventuali critiche nuove rispetto a quelle già oggetto di contraddittorio con il CTU ai sensi dell'art. 195 c.p.c. sarebbero inammissibili, non avendo la parte la facoltà, a fini dilatori, di centellinare le proprie osservazioni di natura tecnica, che devono essere integralmente svolte nella finestra dedicata al contraddittorio peritale prevista dalla norma suddetta, pena una sostanziale e surrettizia abrogazione della stessa).

Commissione di massimo scoperto: determinazione e funzione - conseguenze

Da rigettare l'eccezione di nullità per mancanza di causa della clausola che prevede la commissione di massimo scoperto, seppure per motivazioni diverse da quelle dedotte dalla banca.

Per dirimere la questione occorre prendere le mosse dalla definizione astratta della commissione di massimo scoperto e dalle correlate funzioni giustificatrici, operando poi il riscontro sul piano applicativo concreto onde valutarne la biunivoca coerenza.

Se dunque, come tradizionalmente ritenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità (oltre che da una parte della giurisprudenza di merito), anche sulla base della definizione offerta dalle Istruzioni della Banca d'Italia 1996 (cms: "corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dall'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto di conto", ossia quale corrispettivo di una prestazione non direttamente afferente all'erogazione del credito), la commissione di massimo scoperto rappresenta una remunerazione per l'impegno as-

sunto di tenere a disposizione del denaro, quando la riserva di liquidità resa disponibile al cliente non veniva sfruttata ed indipendentemente dalla sua utilizzazione (cfr. Cass. Civ. 870/2006), allora appare chiarissima la diversità di funzione dagli interessi e comunque da ogni altro accessorio collegato all'effettivo utilizzo. Discende da tale impostazione, dunque, il corollario che esclude questa commissione di massimo scoperto (denominata commissione di affidamento dal dl 185/2008) dal computo imposto dall'art. 644, comma IV, c.p. per la determinazione del tasso usurario, poiché tale onere non è collegato all'erogazione e all'utilizzo del credito. E' altresì evidente che sul piano applicativo a) dovrà essere commisurata in misura fissa sull'intera somma messa a disposizione del cliente ovvero sul residuo non utilizzato; b) non sarebbe ammissibile alcuna capitalizzazione trimestrale, poiché l'art. 1283 c.c. (ed anche l'art. 120 TUB) espressamente limita il fenomeno anatocistico ai soli interessi, da cui questa cms ontologicamente si distingue ed alla cui regolamentazione non può essere analogicamente ricondotta (cfr. Cass. Civ. 11772/2002).

Una parte della giurisprudenza di merito, alla ricerca di una funzione giustificativa autonoma della commissione di massimo scoperto, la individua nella controprestazione da attribuirsi alla banca per il rischio crescente che la stessa si assume in proporzione all'ammontare dell'utilizzo dei fondi, una sorta di remunerazione per il rischio di mancata restituzione dei fondi. Tale impostazione, astrattamente configurabile, non trova coerente applicazione concreta con l'addebito ad ogni chiusura di conto ed in misura percentuale sul massimo scoperto del periodo considerato, come invece tra l'altro si riscontra nel

caso sottoposto allo scrutinio del Tribunale, dovendo se mai (ove effettivamente svolgesse la predetta funzione) aumentare in misura proporzionale alle somme utilizzate, alle singole variazioni dell'esposizione e per la sua effettiva durata. Né può ritenersi che la cms possa costituire il corrispettivo destinato a remunerare la specifica pattuizione della banca consistente, per i conti affidati, nell'immediata messa a disposizione dei fondi sull'apertura di credito, con il conseguente obbligo per la banca di onorare il credito a semplice richiesta del cliente, dal momento che l'immediata ed integrale messa a disposizione dei fondi promessi con l'apertura di credito non può considerarsi prestazione autonoma ed accessoria di quella principale consistente nell'erogazione delle somme, ma ad essa intrinseca.

In tutti i casi in cui la cosiddetta commissione di massimo scoperto non risponda ai criteri applicativi sopra enucleati essa, al di là delle formali e nominalistiche definizioni, non rappresenta che un onere accessorio ulteriore direttamente collegato all'erogazione del credito, una duplicazione dell'interesse, secondo una modalità di determinazione, di calcolo e di imputazione periodica paragonabile a quella propria degli interessi. Il limite di definizioni astratte e di approcci nominalistici si appalesa, a titolo di ulteriore esemplificazione, nella contraddizione tra la cosiddetta commissione di massimo scoperto e la sua applicazione anche entro i limiti del fido dove, per definizione, uno "scoperto" non c'è.

Non si concorda tuttavia con quella giurisprudenza di merito che da tali premesse fa discendere, al pari della parte attrice, la nullità della pattuizione per mancanza di causa. Ritenere infatti che la commissione di massimo scoperto

così congegnata e chiamata non è sorretta da una causa giustificativa autonoma rispetto agli altri oneri correlati all'erogazione del credito e che, in particolare, essa costituisce per molti aspetti una sorta di duplicazione degli interessi non significa negare la sussistenza di una causa alla pattuizione, ma anzi affermarla, riconducendo tuttavia la sua funzione a quella svolta dagli interessi. L'assenza di autonomia funzionale di tale onere rispetto agli interessi opera su di un diverso piano, che si trasfonde nella sussunzione di una si congegnata ems (oltre le definizioni formali e il nomen assegnato agli istituti) nell'ambito degli oneri direttamente collegati all'erogazione del credito.

Nei contratti oggetto della presente causa la misura percentuale è esattamente determinata, così come esattamente determinata è la base di calcolo e la periodicità di imputazione. Non può dunque sostenersi che tale pattuizione sia indeterminata o priva di causa, quanto (ed è affermazione radicalmente diversa), che essa non assolve ad una funzione giustificativa differente rispetto agli interessi ed agli altri oneri collegati all'erogazione del credito. Gli istituti di credito possono anche appellarla commissione di massimo scoperto onde (tentare di) conferirgli un'autonomia che non possiede e (tentare di) ottenere così l'effetto di sottrarla alla base di calcolo ai fini del giudizio di usurarietà: il giudice tuttavia nell'ambito dello scrutinio che gli è demandato valuta sul piano sostanziale (e non nominalistico) gli elementi, i meccanismi e la funzione di tale istituto come concretamente configurato nell'articolato pattizio e ne trae le giuridiche conseguenze secondo la legge.

È dunque non si può che aderire alle conclusioni che sul punto rassegna il C.T.U. incaricato ed all'approdo ermeneutico della recente giurisprudenza di:

legittimità (Cass. Penale, nn.12028/2010; 28743/2010), che offre autorevole avallo all'interpretazione secondo cui la cosiddetta commissione di massimo scoperto che operi in maniera non corrispondente a nessuno dei criteri sopra evidenziati va senz'altro computata nel calcolo del tasso di interesse globale per gli effetti dell'art. 644, IV comma, c.p.

A tal proposito, richiamati i due predetti arresti anche a fini motivazionali ai sensi del novellato art. 118 disp. att. c.p.c., giova soggiungere a) che appare un fuor d'opera discettare sulla natura di legge di interpretazione autentica in senso tecnico dell'art. 2 bis, comma 2, DL 185/2008, atteso che la modifica legislativa offre in ogni caso uno spunto ermeneutico ulteriore per ritenere avallato, senza scomodare la categoria della norme interpretative autentiche, l'opzione giurisprudenziale che affermava anche nel passato (prima del 31 dicembre 2009) la ricomprensione di questo tipo di c.m.s. nel computo del TEGM, con ciò implicitamente sia affermandone una funzione sovrapponibile a quella degli interessi sia al contempo e comunque la sussistenza di una causa e la validità della clausola che prevede una siffatta cms. Senza mancare di considerare che l'impostazione dicotomica astratta (cms da computare o cms da non computare) è errata, in quanto sconta l'approccio nominalistico qui respinto in favore di un approccio che analizza nel caso concreto la struttura, la base di calcolo, la periodicità ed il funzionamento della così appellata commissione di massimo scoperto e solo all'esito di tale analisi giunge al giudizio di ricomprensione o meno nel TEGM; b) È utile peraltro soggiungere che non è predicabile in astratto alcuna illegittimità delle istruzioni della Banca d'Italia del 1996 nella parte in cui escludevano dal computo del TEGM la cms.

(quelle successive all'emanazione del DL 185/2008 peraltro invece la ricomprendono). poiché tale esclusione non è illegittima già in astratto, ma dipende dalla esatta definizione a monte delle caratteristiche, della funzione e dei meccanismi applicativi della commissione di massimo scoperto, che per contro non sono mai stati chiaramente indicati, ed anzi, facendo riferimento all'unica (invero parzialmente generica) definizione contenuta nelle Istruzioni della Banca d'Italia 1996 ("corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dall'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione del credito" ossia quale corrispettivo di una prestazione non direttamente afferente all'erogazione del credito) l'esclusione poteva apparire astrattamente legittima e dunque coerente con le premesse, salvo poi verificare che nella prassi adottata dagli istituti di credito (come si riscontra anche nella fattispecie in esame) veniva chiamata cms un istituto con caratteristiche e funzione del tutto difformi da quelle corrispondenti alla definizione proposta, la cui esclusione dalla base di calcolo del TEGM risulta quindi *contra legem*.

E' ovvio che, in ogni caso, trattandosi di pattuizione antecedente all'entrata in vigore dopo la L.108/96, non potrà comunque discorrersi di usurarietà originaria, ma soltanto, per i periodi successivi, di usurarietà sopravvenuta, con riconduzione entro i tassi soglia.

Come perspicuamente evidenziato anche dal CTU, tuttavia, il raffronto determinato con un calcolo che comprende la CMS ed il TEG riportato nei decreti ministeriali e rilevati attraverso la metodologia di calcolo indicata dalla Banca d'Italia, che fino al 31.12.2009 non ne teneva conto, rappresenta il pa-

ragone tra due indicatori non omogenei, il che rende necessario unificare i parametri di soglia.

Conclusivamente, si condivide e si avalla il metodo di calcolo prescelto dal CTU nell'integrazione peritale depositata il 7.12.2013, pagine 14, 15, 16 e 17 e pag. 24, lettera B), per un ammontare di € 25.740,00 a titolo di restituzione per capitalizzazione illegittima ed € 6.122,59 a titolo di restituzioni per superamento del tasso soglia usurario. Applicata la prescrizione delle poste a natura solutoria (pagg. 26 e 27 dell'integrazione peritale) si ricava un importo complessivo di € 31.508,29 (€ 25.385,70 + € 6.122,59) oltre agli interessi legali dal 22.10.2007 al saldo effettivo.

La domanda risarcitoria

La parte attrice allega un inadempimento contrattuale da parte della convenuta, cui conseguirebbe il diritto al risarcimento del danno. Tale ricostruzione è erronea, atteso che nel caso di specie non è ravvisabile alcun inadempimento da parte della banca, quanto piuttosto, la nullità di alcune clausole del contratto per indeterminatezza e/o per contrarietà a norme imperative, da cui deriva il diritto alla ripetizione dell'indebita da parte della società attrice ai sensi dell'art. 2033 c.c. Le somme oggetto della ripetizione costituiscono debito di valuta, su cui spettano gli interessi nella misura legale. Si ritiene che la decorrenza degli interessi vada fissata nel giorno della domanda giudiziale, in quanto il *revirement* della Corte di Cassazione intervenuto a partire dal 1999 rispetto ad una giurisprudenza quasi ventennale esclude la mala fede della banca convenuta (la buona fede comunque si presume). Sotto diverso profilo si osserva che gli interessi moratori che spettano al creditore ex art. 1224 c.c.

hanno funzione risarcitoria e incombe su quest'ultimo l'onere di provare il maggior danno derivato dall'impossibilità nel periodo della mora (2007-2014) di disporre della relativa somma, con un'importante precisazione: la svalutazione monetaria, nel caso in cui il relativo tasso superi quello degli interessi legali, si configura come danno ulteriore ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., ed è pertanto risarcibile, per cui possono essere riconosciuti gli interessi legali sulla somma garantita e la rivalutazione monetaria nella misura in cui sussista una differenza - nei debiti di valuta il maggior danno è dovuto, ex art. 1224 c.c., comma 2, solo per la parte che non sia già coperta dagli interessi moratori - tra il tasso dell'interesse legale e l'indice di svalutazione calcolato dall'Istat ovvero ove il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali. Fermo restando che se il creditore domanda, a titolo di risarcimento del maggior danno, una somma superiore a quella risultante dal suddetto saggio di rendimento dei titoli di Stato, avrà l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare di tale pregiudizio, sia che faccia riferimento al tasso dell'interesse corrisposto per il ricorso al credito bancario, sia che invochi come parametro, come nel caso di specie, l'utilità marginale netta dei propri investimenti nel periodo della mora del debitore. (Cassazione civile, sez. un., 16/07/2008, n. 19499)

Nel caso di specie il creditore, nella sua qualità di imprenditore, non prova la sussistenza di un danno maggiore rispetto a quello rappresentato dalla differenza tra il tasso degli interessi moratori ed il rendimento netto dei titoli di stato, posto che neppure deposita i bilanci riferiti agli anni della mora del de-

bitore (2007 -2014) ed introduce allegazioni afflitte da manifesta genericità, in cui neppure individua l'utilità marginale netta dei propri investimenti nel periodo 2007-2014.

Le spese di lite, paramtrate sullo scaglione di riferimento del *decisim*, seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui alla tabella allegata al DM 55/2014, conformemente all'insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione Civile (17405/2012), che ha superato il vaglio di costituzionalità (v. Corte Costituzionale 261/2013) e che non si ha motivo per disattendere, tenuto conto che l'ultima attività compiuta dal difensore di parte attrice prima dell'emissione della sentenza è la redazione e il deposito delle memorie conclusive, avvenuti in epoca successiva all'entrata in vigore del citato decreto.

P.Q.M.

Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, così decide:

- 1) condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore in persona del legale rappresentante, della somma di 31.508,29, oltre agli interessi nella misura legale dal 22.10.2007 al saldo effettivo ed alla differenza, ove positiva, tra il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi e quello degli interessi legali dal 22.10.2007 al saldo effettivo;
- 2) pone definitivamente a carico della parte convenuta il costo della C.T.U. come già liquidato con i decreti 28.9.2009, 11.5.2010 e 30.1.- 6.2.2014 e la condanna altresì alla rifusione in favore della parte attrice delle spese di lite.



che liquida in complessivi € 7.769,00, di cui € 515,00 per esborsi documentati, oltre a rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA, se dovuta, come per legge.

Così deciso in Macerata il 20 maggio 2014.

Il Funzionario Giudiziario
Della Sezione Copia
Coffaro

Il giudice
Corrado Ascoli

Car

TRIBUNALE DI MACERATA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi, il 23.5.2014
Il Funzionario
Coffaro

RILASCIATE A RICHIESTA DI *AW STRINATI*
COPIE N. *1* di n. facciate conformi / semplici
NON URGENTI il 26.5.14 Esatti € *14,19* per diritti

Oggi 26.5.14
Il Cancelliere
L'Assistente Giudiziario
Nadia Farotti

TRIBUNALE DI MACERATA
E' copia conforme all'originale
USO APPELLO
MACERATA IL 30/05/14
L'Assistente Giudiziario
Nadia Farotti

CORRISPOSTI DIRITTI DI COPIA N. *1*
~~CON~~/SENZA URGENZA PER
EURO *14,19*
APPLICATI SULL'ORIGINALE
DELL'ATTO.
Mc 30/05/14
Il Cancelliere
L'Assistente Giudiziario
Nadia Farotti

